

Analisi per classe di età

La quota maggiore di beneficiari di trattamenti pensionistici è naturalmente collocata nella parte alta della piramide delle età. Nel 2011, il 72,2% dei pensionati ha più di 64 anni (Tabella PS.4). Una quota abbastanza consistente è costituita dai percettori appartenenti alla classe di età immediatamente inferiore a quella normalmente individuata come soglia della vecchiaia: il 24,3% dei pensionati ha infatti un'età compresa tra 40 e 64 anni e il 3,6% ha meno di 40 anni.

La presenza di pensionati in età inferiore a 65 anni è associata al tipo di norme che regolano l'accesso ai differenti tipi di prestazione che si sono succedute nel tempo: mentre i requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione sociale si collocano tra 60 e 65 anni di età, vi sono altre prestazioni che sono erogate prevalentemente a soggetti in età attiva, come le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, le pensioni di invalidità da lavoro e quelle di invalidità civile. Le pensioni erogate ai superstiti, infine, possono essere pagate a soggetti in età da lavoro e ai loro familiari a carico che, in alcuni casi, hanno meno di 14 anni.

TABELLA PS.4. - PENSIONATI PER CLASSI DI ETÀ E SESSO (1). ANNI 2010 - 2011 (dati percentuali)

CLASSI DI ETÀ	2010			2011		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	1,4	0,9	1,1	1,5	0,9	1,2
15-39	2,9	2,0	2,4	2,8	2,0	2,4
40-64	28,2	23,2	25,6	26,8	22,0	24,3
65-79	50,8	46,6	48,5	51,6	47,1	49,2
80 e più	16,7	27,3	22,3	17,3	28,0	23,0
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Sono esclusi i casi non ripartibili per età.

Fonte: INPS.

Il più elevato importo medio dei redditi pensionistici è percepito dai pensionati in età compresa tra 40 e 64 anni (nel 2011, 16.577 euro, valore superiore del 3,9% a quello medio generale). Sempre nel 2011, per i pensionati ultra sessantaquattrenni gli importi medi hanno valori molto vicini a quelli del complesso dei beneficiari, mentre per i pensionati di età inferiore a 40 anni gli importi medi non raggiungono il 40% della media (Tabella PS.5), anche in connessione ad una concentrazione, in questa fascia di età, di beneficiari di prestazioni di importo medio annuo più basso (indennitarie e assistenziali).

TABELLA PS.5. - IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER CLASSI DI ETÀ (1) E SESSO. ANNI 2010-2011 (numeri indice; base: Italia=100)

CLASSI DI ETÀ	2010			2011		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	21,3	29,6	25,0	20,9	29,2	24,6
15-39	31,4	44,2	37,1	31,2	43,5	36,7
40-64	105,3	97,4	104,0	104,6	98,1	103,9
65-79	104,6	97,2	102,3	105,5	97,5	103,0
80 e più	95,4	113,4	101,0	94,3	112,1	99,9
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Sono esclusi i casi non ripartibili per età.

Fonte: INPS.

Analisi per classe di importo

La distribuzione dei pensionati per classe di importo medio mensile delle prestazioni (Tabella PS.6) presenta frequenze più elevate nelle classi di importo più basso. Nel 2011, il gruppo più numeroso di pensionati (5,1 milioni di individui pari al 30,8% del totale) percepisce una o più prestazioni per un importo mensile compreso tra 500 e 1.000 euro. A seguire 3,9 milioni di pensionati, pari al 23,1% del totale, percepiscono prestazioni per un importo mensile compreso tra 1.000 e 1.500 euro. Con riferimento alle fasce di importo estreme, il 13,3% dei pensionati ottiene meno di 500 euro mensili, mentre il 32,8% riceve pensioni di importo mensile superiore ai 1.500 euro. Le due distribuzioni per maschi e femmine mostrano differenze consistenti: gli uomini presentano quote più elevate nelle classi di importo mensile più alto; le donne in quelle di importo più basso.

TABELLA PS.6. - PENSIONATI PER CLASSE DI IMPORTO MENSILE E SESSO. ANNI 2010-2011 (dati percentuali)

CLASSI DI IMPORTO MENSILE	2010			2011		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Fino a 499,99	12,1	16,5	14,4	11,6	14,9	13,3
500,00 - 999,99	22,8	38,4	31,0	22,0	38,6	30,8
1000,00 - 1499,99	22,9	23,9	23,5	22,2	23,8	23,1
1500,00 - 1999,99	18,1	11,4	14,5	18,4	11,8	14,9
2000,00 e più	24,1	9,9	16,5	25,8	10,9	17,9
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: INPS.

Analisi per tipologia di beneficiario

I beneficiari di trattamenti pensionistici possono essere suddivisi secondo la tipologia di prestazione ricevuta (Tabella PS.7). Va ricordato che i titolari di prestazioni pensionistiche possono beneficiare di più pensioni appartenenti anche a tipologie differenti e, pertanto, essere inclusi in uno o più gruppi considerati. Ad

esempio, un titolare di una pensione di vecchiaia, che beneficia anche di una pensione ai superstiti, verrà incluso tra coloro che cumulano più tipologie di pensione, sia nella tipologia vecchiaia (3.086.131 pensionati nel 2011) sia nella tipologia superstiti (3.076.672 pensionati nel 2011).

Nel 2011 i titolari di pensioni di vecchiaia (11,6 milioni) rappresentano il gruppo più numeroso di pensionati; di essi più di 3 milioni (pari al 26,5%) riceve prestazioni pensionistiche di altre tipologie. Seguono per numerosità i titolari di pensioni ai superstiti (4,5 milioni, che nel 67,7% dei casi percepiscono altre tipologie di prestazione), i beneficiari di pensioni di invalidità civile (2,6 milioni, di cui il 66,1% percepisce altre prestazioni) e i titolari di pensioni di invalidità (1,4 milioni, di cui il 59,2% percepisce altre tipologie di pensione). I percettori di pensioni indennitarie sono circa 838 mila, di cui il 75,5% percepisce altre tipologie di pensione. I gruppi meno numerosi sono quelli dei pensionati che percepiscono pensioni o assegni sociali (813 mila di cui il 41,7% percepisce altre tipologie di pensione) o pensioni di guerra (272 mila, di cui l'88,9% beneficia di altre tipologie di pensione).

TABELLA PS.7. - PENSIONATI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE (1). ANNI 2010-2011

TIPOLOGIE	2010			2011		
	In assenza di cumulo con altre tipologie	In presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE	In assenza di cumulo con altre tipologie	In presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE
Vecchiaia	8.517.465	3.067.997	11.585.462	8.544.696	3.086.131	11.630.827
Invalità	606.384	887.789	1.494.173	572.720	829.734	1.402.454
Superstiti	1.475.471	3.083.725	4.559.196	1.469.682	3.076.672	4.546.354
Indennitarie	216.171	654.678	870.849	205.280	633.012	838.292
Invalità civile	871.911	1.736.220	2.608.131	885.662	1.727.905	2.613.567
Pensioni/Assegni sociali	459.418	340.513	799.931	474.063	339.111	813.174
Guerra	31.786	260.449	292.235	30.260	242.099	272.359

(1) La somma del numero dei pensionati appartenenti alle diverse tipologie non coincide con il totale dei beneficiari di prestazioni pensionistiche in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più pensioni anche appartenenti a diverse tipologie, un pensionato può ricadere in più tipologie a seconda delle prestazioni ricevute.

Fonte: INPS.

Al 31 dicembre 2011, l'importo lordo annuo dei redditi da pensione ammonta a 265.976 milioni di euro (Tabella PS.8). Analizzando gli importi attribuiti alle singole tipologie di pensione, si può osservare che il 71,6% della spesa è destinato ai titolari di pensioni di vecchiaia (190.416 milioni di euro), i quali percepiscono anche 25.174 milioni di euro per pensioni di altre tipologie. I titolari di pensioni ai superstiti detengono il 14,7% della spesa complessiva (39.113 milioni di euro); a questi vengono inoltre erogati 33.436 milioni di euro per prestazioni di altre tipologie. Un ulteriore 5,8% della spesa è destinato ai percettori di pensioni di invalidità civile (15.305 milioni di euro); agli stessi vengono erogati ulteriori 22.215 milioni di euro per prestazioni di altra tipologia. Una quota pari al 4,2% della spesa è destinata ai percettori di pensioni di invalidità (11.159 milioni di euro), che percepiscono altri 7.574 milioni di euro per altre pensioni. Infine, il rimanente 3,8% della spesa viene diviso tra pensioni indennitarie, pensioni o assegni sociali e pensioni di guerra per un totale di 9.983 milioni di euro.

TABELLA PS.8. - IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE. ANNI 2010-2011 (in migliaia di euro)

TIPOLOGIE	2010			2011		
	Pensioni e/o Indennità	Altre pensioni	TOTALE	Pensioni e/o Indennità	Altre pensioni	TOTALE
Vecchiaia	183.614	24.333	207.947	190.416	25.174	215.590
Invalità	11.538	7.926	19.464	11.159	7.574	18.733
Superstiti	38.399	32.518	70.917	39.113	33.436	72.549
Indennitarie	4.414	9.658	14.073	4.396	9.595	13.990
Invalità civile	15.058	21.803	36.862	15.305	22.215	37.520
Pensioni/Assegni sociali	3.964	3.197	7.161	4.127	3.233	7.360
Guerra	1.490	4.391	5.880	1.461	4.181	5.642
TOTALE spesa pensionistica	258.477	(*)	(*)	265.976	(*)	(*)

(*) Gli importi complessivi relativi alla voce "Altre pensioni" non possono essere sommati tra di loro poiché, a causa della possibilità di cumulo di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse, possono essere inclusi in uno o più di uno dei gruppi considerati. di conseguenza non è possibile effettuare la somma del "Totale" dei redditi pensionistici per tipologia.

Fonte: INPS.

VI.2 TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Le prestazioni socio-assistenziali ai lavoratori dipendenti riguardano innanzitutto gli interventi istituzionali a sostegno della famiglia, sia legati all'esistenza di una posizione individuale contributiva sia conseguenti ad una mera situazione di disagio economico; riguardano inoltre i benefici economici, dovuti in costanza di malattia dei lavoratori, in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa, le prestazioni erogate in caso di maternità, paternità, congedi parentali ed i trattamenti economici antitubercolari.

I dati relativi ad assicurati, entrate contributive, beneficiari/giornate di prestazione, spese per prestazioni vengono esposti, con riferimento agli anni 2011 e 2012 (Tabelle P.S.9 e P.S.10). Di seguito vengono esposti i dati economici di bilancio preventivo assestato relativi al solo anno 2012; per il confronto con il 2011 si rimanda alle tabelle (Tabelle PS.9 e PS.10).

Trattamenti di Famiglia

Tra gli interventi a sostegno della famiglia figurano gli assegni al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, per i lavoratori disoccupati, per i pensionati, gli assegni per congedi matrimoniali, ai coltivatori diretti mezzadri e coloni (CD-CM), gli assegni connessi ai lavori socialmente utili e gli assegni al nucleo familiare concessi dal Comune (L. 448/1998).

La spesa totale prevista nel 2012 per assegni al nucleo familiare ammonta a 5.880,9 milioni di euro, di cui la quota maggiore, pari a 4.587,4 milioni di euro è relativa ad assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti. Particolare rilevanza assume la prestazione a carico dei Comuni pari a 316,9 milioni di euro nel 2012.

Il finanziamento a carico dei datori di lavoro per la prestazione in esame ha comportato nel 2012 entrate contributive pari a 6.257,7 milioni di euro.

Trattamenti economici di Malattia

L'indennità di malattia corrisposta dall'INPS è una prestazione sostitutiva della retribuzione dovuta ad una momentanea incapacità lavorativa per un evento morboso.

Spetta in generale ai lavoratori dipendenti: operai ed apprendisti del settore privato ed anche impiegati del settore terziario e servizi, nonché, a decorrere dal 2009, lavoratori dipendenti da imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzati ed a capitale misto (ENEL s.p.a. e le società del gruppo, Poste italiane s.p.a. e le società del gruppo, RAI s.p.a. e le società del gruppo, Trenitalia s.p.a., ANAS s.p.a., ecc.).

L'importo previsto nel 2012 da erogare per i trattamenti economici di malattia ammonta a 2.192,6 milioni di euro di cui 2.101,8 milioni per i trattamenti di malattia e 90,8 milioni per le indennità ai donatori di sangue.

I contributi incassati sono stati valutati per il 2012 in 4.285,4 milioni di euro.

Trattamenti economici di Maternità

Nei periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, per maternità/paternità l'INPS eroga due tipologie di prestazioni previdenziali di maternità: l'indennità di maternità e i congedi parentali. Destinatari sono la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato: apprendisti, operai, impiegati, dirigenti.

La spesa totale del 2012 si attesta su 3.194,3 milioni di euro, di cui 2.674,4 milioni di euro per i trattamenti erogati ai lavoratori dipendenti, 228,1 milioni alle lavoratrici madri, 51,7 milioni per le estensioni del sostegno alla maternità e paternità (L. n. 53/2000) e 240,1 milioni per le prestazioni di maternità concesse dai Comuni.

I contributi incassati sono stati valutati nel 2012 in 1.099,3 milioni di euro.

Trattamenti economici antitubercolari (TBC)

Oggetto dell'assicurazione è il rischio tubercolare in fase attiva. Il diritto all'indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all'INPS. Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Sono assicurati aventi diritto alle prestazioni antitubercolari i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell'assicurazione generale obbligatoria contro la TBC.

Il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stato soppresso (L. n. 448/1998 art. 3 commi 1 e 14) con effetto dal 1.1.1999 per cui le

prestazioni antitubercolari sono poste a carico dello Stato (comma 14 art. 3 L. n. 488/1999).

Le misure fisse di indennità giornaliera e post-sanatoriale, l'assegno di cura e sostentamento vengono adeguate automaticamente, ogni anno, con decreto ministeriale in base alle percentuali di aumento previste per le pensioni minime. La spesa totale del 2012 è stata stimata in 36,0 milioni di euro.

TABELLA PS.9. - TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATI DALL'INPS - NUMERO ASSICURATI E CONTRIBUTI VERSATI. ANNI 2011 (CONSUNTIVO) E 2012 (PREVENTIVO ASSESTATO)

TIPOLOGIA	2011		2012 (*)	
	Numero assicurati	Importi (milioni di euro)	Numero assicurati	Importi (milioni di euro)
Trattamenti di Famiglia	13.579.000	6.202,4	13.375.000	6.257,7
Trattamenti economici di Malattia	10.362.500	4.247,2	10.223.500	4.285,4
Trattamenti economici di Maternità	12.739.000	1.095,2	12.553.000	1.099,3
Trattamenti Antitubercolari	14.184.000	0,0	13.968.000	0,0

(*) Dati di preventivo assestato.

Fonte: INPS.

VI.3 SERVIZI E TRASFERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

VI.3.1 Pensioni ed assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari residenti in Italia ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Tali limiti di redditi, per l'anno 2012, sono pari a 5.582,33 euro e a 11.164,66 euro nel caso di persone coniugate. Dal 1° gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua a essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995 (art. 3, comma 6 legge 8.8.1995 n. 335).

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini Irpef e dunque non sono soggetti a tassazione. Inoltre, per questi trasferimenti non è prevista reversibilità.

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

L'importo della pensione e dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente, per l'anno 2012 l'importo base mensile della pensione è pari a 353,89, quello dell'assegno a 429,41 euro. Sotto particolari condizioni reddituali e anagrafiche, sono previsti aumenti delle pensioni sociali e degli assegni sociali fino a un importo pari a 617,44 euro mensili (art. 70 commi 1,2 e 3 della legge n. 388/2000 e art.38 della legge n. 448/2001).

TAVOLA PS.10: TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATI DALL'INPS – NUCLEI BENEFICIARI/GIORNATE INDENNIZZATE E IMPORTI CORRISPOSTI. ANNI 2011 (consuntivo) E2012 (preventivo assestato)

TIPOLOGIA	2011			2012 (*)		
	Nuclei beneficiari/ Giornate indennizzate	Importo medio annuo/ Importo medio giornaliero (euro)	Importo complessivo (milioni di euro)	Nuclei beneficiari/ Giornate indennizzate	Importo medio annuo/ Importo medio giornaliero (euro)	Importo complessivo (milioni di euro)
TRATTAMENTI DI FAMIGLIA (a):						
Lavoratori dipendenti	2.613.000	1.695,6	4.430,5	2.661.000	1.723,9	4.587,4
Pensionati	1.479.208	628,6	929,8	1.482.000	640,0	948,5
Assegni per congedi matrimoniali			16,2			17,6
Assegni ai CD/CM	22.000	168,2	3,7	16.900	171,6	2,9
Lavoratori socialmente utili	4.190	2.004,8	8,4	3.700	2.054,1	7,6
Prestazioni a carico dei comuni L.448/1998	179.292	1.750,2	313,8	176.350	1.797,0	316,9
TRATTAMENTI ECONOMICI DI MALATTIA' (b):						
Lavoratori dipendenti	47.808.000	41,3	1.973,0	50.198.000	41,9	2.101,8
Donatori di sangue			80,3			90,8
TRATTAMENTI ECONOMICI DI MATERNITA' (b):						
Lavoratori dipendenti	66.887.000	37,2	2.487,3	69.808.000	38,3	2.674,4
Lavoratrici madri art. 10 della L. 903/77			214,1			228,1
Sostegno della maternità e paternità (L.53/2000)			51,7			51,7
Assegno per maternità concesso dai comuni (c)	147.982	1.606,3	237,7	145.690	1.648,0	240,1
TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI (b):						
Indennità giornaliera	506.000	12,6	6,4	507.000	12,8	6,5
Indennità post sanatoriale	1.047.000	18,3	19,2	1.026.000	18,8	19,3
Assegni straordinari natalizi			2,6			2,6
Assegni di cura e di sostentamento	2.794.000	2,8	7,7	2.654.000	2,8	7,5
Assegno al nucleo familiare			0,1			0,1

(a) Sono indicati i nuclei beneficiari e l'importo medio annuo.

(b) Sono indicate il numero delle giornate indennizzate e l'importo medio giornaliero tranne che per l'assegno per maternità concesso dai comuni che riporta il numero dei beneficiari e l'importo medio annuo.

(c) Sono indicati il numero dei beneficiari e l'importo medio annuo.

(*) Dati di preventivo assestato.

Fonte: INPS.

TABELLA PS.11. - PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI PER REGIONE E AREA GEOGRAFICA E IMPORTO LORDO ANNUO, AL 31 DICEMBRE 2012 (importi in milioni di euro)

REGIONI	Pensioni e assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 abitanti con 65 anni e più (1)	Pensioni per 100 abitanti (1)
NORD	219.857	1.297,67	3,68	0,81
Piemonte	35.087	211,53	3,43	0,81
Valle d'Aosta	942	4,58	3,49	0,74
Liguria	21.556	126,93	5,04	1,38
Lombardia	75.558	451,47	3,74	0,78
Trentino-Alto Adige	6.148	31,47	3,13	0,60
Friuli-Venezia Giulia	11.831	68,58	4,05	0,97
Veneto	36.404	213,37	3,65	0,75
Emilia-Romagna	32.331	189,74	3,26	0,74
CENTRO	170.549	986,29	6,69	1,47
Toscana	40.384	225,69	4,61	1,10
Lazio	100.937	598,82	9,07	1,84
Umbria	13.026	71,68	6,25	1,47
Marche	16.202	90,10	4,60	1,05
MEZZOGIORNO	458.310	2.495,69	11,91	2,22
Abruzzo	23.147	125,32	8,14	1,77
Molise	4.293	22,90	6,17	1,37
Campania	132.101	766,17	13,84	2,29
Basilicata	9.346	49,03	7,90	1,62
Puglia	78.542	425,42	10,18	1,94
Calabria	41.789	230,45	11,12	2,13
Sicilia	136.947	704,60	14,48	2,74
Sardegna	32.145	171,78	9,74	1,96
TOTALE	848.716	4.779,65	6,86	1,43

(1) La popolazione residente Istat all'1.1.2013 non è ancora disponibile. E' stata dunque utilizzata una stima della popolazione.

Fonte: INPS.

La distribuzione regionale riportata nella Tabella P.S.11 evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e degli assegni sociali nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, sia rispetto alla popolazione totale che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Complessivamente, tale distribuzione è coerente con l'andamento del fenomeno della povertà che è notoriamente concentrato nelle regioni del Mezzogiorno. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si registra in Liguria dove si rilevano 5,04 pensioni ogni 100 abitanti con 65 anni e più, a fronte di un valore medio della ripartizione pari a 3,68. Valori superiori alla media della ripartizione si registrano anche per il Friuli-Venezia Giulia (4,05) e la Lombardia (3,74). Tra le regioni del Centro, il Lazio presenta il numero più alto di pensioni in rapporto alla popolazione con 65 anni e più (9,07 contro il valore medio della ripartizione pari a 6,69). Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, il numero più elevato di prestazioni in rapporto alla popolazione anziana si registra in Sicilia e in Campania (rispettivamente, 14,48 e 13,84 contro il valore medio della ripartizione pari a 11,91).

VI.3.2 Invalidità civile

L'istituto dell'invalidità civile garantisce quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'art. 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità civile sono sottoposti alla prova dei mezzi. Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la Legge n. 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (Legge n. 66/1962 e Legge n. 381/1970). A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: la pensione di inabilità e l'assegno sociale. Queste leggi costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili. In seguito viene istituita l'indennità di accompagnamento² (Legge n. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso sia stata accertata una inabilità al 100%, ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti e procedure. Gli interventi di complessiva revisione in materia sono stati finalizzati ad una razionalizzazione procedurale ispirata ad un maggiore accentramento in capo all'INPS delle funzioni. In particolare:

- a legislazione vigente (articolo 130, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998), la funzione dell'erogazione, dell'accertamento e della verifica della sussistenza dei requisiti è attribuita e accentrata presso l'INPS, al quale si è provveduto a trasferire, nel corso del 2007, anche le competenze residue presso il MEF, nonché i compiti amministrativi connessi all'adeguamento periodico dell'importo delle prestazioni, in precedenza attuati con provvedimenti ministeriali, e posti in essere - a decorrere dall'anno 2007 - con provvedimento dell'INPS (circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007). Circa la funzione concessoria, le Regioni hanno facoltà, mediante specifici accordi-convenzioni, di affidare all'INPS anche questa funzione di riconoscimento del diritto (articolo 80, comma 8, legge n. 388 del 2000). Si rileva che un numero rilevante di Regioni si è avvalsa di detta disposizione, demandando all'INPS anche

² L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti.

l'attività amministrativa relativa all'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione;

- negli ultimi anni si è ulteriormente intervenuti sulle procedure in materia di invalidità civile completando il percorso di riforma. Infatti, con il DL. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (articolo 20) si è provveduto a completare il disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del DL. n. 269/2003 (convertito con legge n. 269/2003) e all'articolo 10 del DL. n. 203/2005 (convertito con modificazioni con legge n. 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS.

Nel dettaglio sono state previste:

- semplificazioni nel processo accertativo e concessivo anche attraverso il diretto coinvolgimento della struttura amministrativa dell'INPS sin dalla prima fase di presentazione delle domande e di accertamento, consentendo in tal modo di implementare una tracciabilità completa, anche sul piano informatico (fascicolo elettronico unico dell'invalidità civile), della singola posizione in tutte le fasi del processo di lavorazione;
- la presenza diretta dell'INPS anche nelle Commissioni mediche locali delle ASL durante la prima fase dell'accertamento, derivandone la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- in accordo con le Regioni una sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS della funzione concessoria delle prestazioni di invalidità civile.

A tale logica di accentramento presso l'INPS dei diversi procedimenti risponde anche la disposizione (art. 18, comma 22) contenuta nel decreto legge n. 98/2011 (convertito con legge n. 111/2011) in base alla quale è prevista la possibilità, per le regioni di affidare all'INPS, comunque già presente con un proprio rappresentante nelle attuali Commissioni mediche accertative, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile.

In parallelo alla riforma delle procedure, nel biennio 2009-2010, sono stati implementati programmi straordinari di verifiche sui percettori di prestazioni (disposti con decreto legge n. 112/2008 e decreto legge n. 185/2009).

Con il decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 (art. 10) è stato ulteriormente potenziato il programma di verifiche prevedendo ulteriori verifiche straordinarie annue per il biennio 2011-2012.

L'art. 1, c. 109, della Legge n. 228/2012 ha previsto tali programmi di verifica straordinari anche per il triennio 2013-2015.

Considerando i trattamenti erogati al 31 dicembre 2012 (Tabelle PS.12-13), si evidenzia in rapporto alla popolazione residente un numero relativamente

maggiore di prestazioni in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno (in particolare Calabria e Sardegna) rispetto alle regioni del Centro-Nord. Tuttavia tra le regioni del Centro, in Umbria si rileva, sempre in rapporto alla popolazione residente, un valore pari a 6,52 prestazioni ogni 100 abitanti a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,68 e di un valore medio della ripartizione pari a 4,94. Analogamente nelle regioni del Nord, la Liguria presenta un valore pari a 4,69 contro il 3,60 calcolato sulla media delle regioni settentrionali.

TABELLA PS.12. – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI, AI NON VEDENTI E AI NON UIDENTI E IMPORTO LORDO ANNUO PER REGIONE, AREA GEOGRAFICA E CATEGORIA DI PENSIONE, AL 31 DICEMBRE 2012 (importi in milioni di euro)

REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non uidenti		TOTALE		Pensioni per 100 abitanti (1)
	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	
NORD	879.369	4.737,27	79.716	368,39	20.872	66,09	979.957	5.171,75	3,60
Piemonte	142.824	762,16	16.107	69,62	3.604	11,46	162.535	843,24	3,73
Valle d'Aosta (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	66.144	354,67	6.166	27,11	1.228	4,03	73.538	385,80	4,69
Lombardia	317.680	1.705,00	25.541	120,75	8.013	25,18	351.234	1.850,93	3,62
Trentino-A. Adige (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	45.493	249,62	3.842	17,31	1.013	3,28	50.348	270,21	4,13
Veneto	156.529	850,72	14.925	71,02	3.701	11,69	175.155	933,44	3,61
Emilia-Romagna	150.699	815,10	13.135	62,58	3.313	10,44	167.147	888,13	3,85
CENTRO	517.573	2.781,71	44.691	198,83	10.078	31,59	572.342	3.012,13	4,94
Toscana	137.398	746,82	14.151	64,23	2.853	9,14	154.402	820,20	4,21
Lazio	257.736	1.367,68	20.077	89,92	5.018	15,43	282.831	1.473,03	5,14
Umbria	52.613	290,19	4.255	18,52	732	2,40	57.600	311,12	6,52
Marche	69.826	377,02	6.208	26,15	1.475	4,62	77.509	407,79	5,03
MEZZOGIORNO	1.104.051	5.742,48	98.856	461,92	26.415	86,56	1.229.322	6.290,96	5,97
Abruzzo	66.288	349,39	8.306	36,29	1.464	4,73	76.058	390,42	5,82
Molise	13.650	70,86	1.983	9,02	370	1,25	16.003	81,13	5,11
Campania	304.838	1.590,41	18.878	92,19	5.917	19,30	329.633	1.701,91	5,72
Basilicata	26.680	138,01	3.377	14,19	925	3,09	30.982	155,30	5,36
Puglia	214.812	1.113,29	18.000	85,14	4.954	16,11	237.766	1.214,54	5,87
Calabria	120.788	635,71	10.294	47,13	2.928	9,83	134.010	692,67	6,84
Sicilia	254.305	1.309,85	29.766	138,66	8.398	27,45	292.469	1.475,96	5,85
Sardegna	102.690	534,96	8.252	39,29	1.459	4,79	112.401	579,04	6,86
TOTALE	2.500.993	13.261,47	223.263	1.029,14	57.365	184,24	2.781.621	14.474,83	4,68

(1) La popolazione residente Istat all'1.1.2013 non è ancora disponibile. E' stata dunque utilizzata una stima della popolazione.

(2) Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta erogano autonomamente le prestazioni agli invalidi civili.

Fonte: INPS.

TABELLA PS.13. - PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI E IMPORTO MEDIO MENSILE PER REGIONE, AREA GEOGRAFICA E TIPO DI PRESTAZIONE, AL 31 DICEMBRE 2012 (importi in euro)

REGIONI	Pensione		Indennità		TOTALE Prestazioni	
	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile
NORD	259.387	262,45	720.570	495,76	979.957	434,00
Piemonte	44.450	258,59	118.085	489,63	162.535	426,45
Valle d'Aosta (1)	-	-	-	-	-	-
Liguria	20.917	261,15	52.621	498,52	73.538	431,00
Lombardia	93.852	263,02	257.382	495,38	351.234	433,29
Trentino-Alto Adige (1)	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	11.908	260,77	38.440	498,26	50.348	442,09
Veneto	46.965	265,51	128.190	501,43	175.155	438,17
Emilia-Romagna	41.295	262,97	125.852	494,60	167.147	437,37
CENTRO	158.097	257,97	414.245	499,29	572.342	432,63
Toscana	39.362	261,37	115.040	497,26	154.402	437,12
Lazio	85.707	255,08	197.124	502,57	282.831	427,57
Umbria	13.447	262,34	44.153	500,64	57.600	445,01
Marche	19.581	260,82	57.928	491,12	77.509	432,94
MEZZOGIORNO	440.241	268,87	789.081	501,87	1.229.322	418,43
Abruzzo	24.098	262,50	51.960	494,26	76.058	420,83
Molise	5.523	270,74	10.480	490,51	16.003	414,66
Campania	121.464	271,01	208.169	509,99	329.633	421,93
Basilicata	11.024	263,26	19.958	490,89	30.982	409,90
Puglia	85.851	269,03	151.915	501,54	237.766	417,58
Calabria	45.723	265,70	88.287	504,73	134.010	423,18
Sicilia	106.711	270,26	185.758	493,94	292.469	412,33
Sardegna	39.847	267,01	72.554	506,20	112.401	421,41
TOTALE	857.725	264,92	1.923.896	499,03	2.781.621	426,84

(1) Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta erogano autonomamente le prestazioni agli invalidi civili.

Fonte: INPS.

VI.3.3 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per il 1998, articolo 59, commi 44-46), con la finalità di promuovere interventi connessi al contrasto della povertà, alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla tutela della condizione degli anziani, alla prevenzione e al trattamento delle tossicodipendenze e all'inserimento dei cittadini stranieri. Successivamente, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, si era stabilito che dovevano affluire al Fondo le risorse previste da ulteriori leggi di settore e, in generale, le risorse statali destinate in materia di servizi sociali. Con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge n. 328/2000) il Fondo nazionale per le politiche sociali ha assunto, poi, maggior rilievo configurandosi come lo strumento attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento della spesa sociale.

La sua natura è quella di fondo indistinto, nel senso che le risorse del Fondo non possono essere vincolate ad una specifica destinazione e quindi non possono esser volte al finanziamento di determinati interventi o settori particolari individuati a livello nazionale nell'ambito delle politiche sociali. In altri termini, all'amministrazione centrale non spetta il compito di indirizzare *ex-ante* l'uso delle risorse, ma solo di monitorarne *ex-post* il corretto utilizzo.

È la conseguenza dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e in particolare della modifica del titolo V, parte II, della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Il testo emendato dell'articolo 119 della Costituzione, nel delineare il nuovo sistema dell'autonomia finanziaria delle Regioni, ha posto dei limiti ben precisi al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti in via esclusiva alle Regioni. In tal senso non sono ritenuti più ammissibili finanziamenti a destinazione vincolata in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, così come ribadito dalla Corte Costituzionale in varie sentenze³. La sorte del FNPS, al di là delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente, appare peraltro fortemente connessa alla definitiva attuazione del federalismo fiscale⁴.

Fino al 2009, lo Stato ha provveduto in via prioritaria all'integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi⁵ per poi procedere ad un trasferimento indistinto delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, secondo il piano di riparto elaborato ed approvato in sede di Conferenza Unificata.

La Legge finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) ha invece specificato che a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 103). Di conseguenza a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è corrispondentemente ridotto (art. 2, comma 104).

Il prospetto che segue mostra il piano di riparto biennale del Fondo per il periodo 2011-2012.

³ Si veda, in particolare, la Legge n. 423/2004, proprio in materia di Fondo nazionale per le politiche sociali. Il finanziamento di risorse indistinte, non vincolate cioè ad una specifica destinazione, è stato, peraltro, ribadito dalla Legge finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 2002). In particolare, ai sensi dell'art. 46 di tale norma sono confluiti nel Fondo ulteriori stanziamenti relativi a numerosi interventi disciplinati da altre disposizioni legislative (Legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 17) e sono stati, inoltre, eliminati i vincoli che condizionavano la destinazione dei finanziamenti medesimi.

⁴ Legge 5 maggio 2009, n. 42.

⁵ Assegni al nucleo familiare con almeno tre figli, assegni di maternità, agevolazioni ai genitori di persone con *handicap* grave e indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. ANNI 2011 - 2012

Enti destinatari	2011	2012
Somme destinate alle Regioni	175.619.549,85	10.680.362,13
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano (a)	2.964.495,15	180.286,77
Somme attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	39.500.000,00	32.033.310,00
Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296		14.652,10
Totale	218.084.045,00	42.908.611,00

(a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

VI.3.4 Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Fino al 2007, le risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"), provenivano dallo stanziamento complessivamente assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali. La Legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006) ha, invece, stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 285 del 1997 (cosiddette "città riservatarie"), sia determinata annualmente dalla Legge finanziaria. In questo modo si è previsto uno stanziamento autonomo rispetto alle annualità precedenti per le quali tali risorse erano considerate nell'ambito dello stanziamento assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali ed erano ripartite tra i Comuni con il decreto annuale di riparto di tale Fondo. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano invece a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Di conseguenza, dal 2008 il suddetto Fondo non è più inserito nel riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali ed è dotato di un decreto di riparto *ad hoc*.

Il prospetto che segue mostra il piano di riparto biennale del Fondo per il periodo 2011-2012.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. ANNI 2011 - 2012

Enti destinatari	2011	2012
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	35.188.814,00	39.960.000,00

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

VI.3.5 Fondo Nazionale per le non autosufficienze

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), al fine di finanziare e assicurare i servizi di assistenza delle Regioni e degli Enti Locali a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Il finanziamento è stato originariamente assicurato per il solo triennio 2007-2009.

Successivamente, la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) ha recepito gli accordi del "Patto per la salute 2010-2012" a seguito del quale lo Stato si è impegnato a garantire a favore del Fondo un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro anche per l'anno 2010 (art. 2, comma 102). Tali risorse, a seguito del decreto di riparto adottato con decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, sono state destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento come l'attivazione o, qualora già esistente, il rafforzamento di una *rete territoriale di intervento finalizzata alla presa in carico integrata della persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, o alla realizzazione di progetti che incrementino le ore di supporto assistenziale domiciliare alla persona in situazione di non autosufficienza e alla sua famiglia*. Nello specifico, 380 milioni di euro sono stati destinati direttamente alle regioni mentre 20 milioni di euro sono stati attribuiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di promuovere in maniera concordata con le regioni interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti nonché interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta dei servizi e delle prestazioni.

Per l'anno 2011, la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di Stabilità 2011), con riferimento ai fondi di cui all'articolo 1, comma 40, ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro da destinare ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. La norma citata ha trovato attuazione con il DMT n. 78873 del 22 luglio 2011 che ha allocato la somma di 100 milioni di euro sul capitolo di spesa afferente al Fondo per le non autosufficienze.

Per l'anno 2012, non è stata, invece, prevista l'allocazione di nuove risorse.

VI.4 IL CONCORSO DELLO STATO

Nella tabella PS.14 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni e i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo di intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2011 (dati di consuntivo) e 2012 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenza, per l'anno 2011, trasferimenti complessivi del settore statale per 93.379 milioni di euro in conto competenza e 91.300 milioni di euro in conto cassa. Nel preconsuntivo dell'anno 2012 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 102.344 e a 100.045 milioni di euro, con un aumento del 9,6 per cento sia per il conto competenza che per il conto cassa.

Per un'analisi più dettagliata si rinvia alla Tabella PS.15.

TABELLA PS.14. - CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esercizio finanziario 2011				Esercizio finanziario 2012				Variazioni percentuali 2012 / 2011			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		TOTALE
		c/ competenza	c/ residui			c/ competenza	c/ residui			c/ competenza	c/ residui	
Invalità Vecchiaia Superstiti	68.607	65.981	3.549	69.530	70.780	67.372	1.770	69.142	3,2	2,1	-50,1	-0,6
Infortuni e malattie professionali	860	110	61	170	924	204	1.052	1.256	7,5	85,9	1636,8	637,4
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	3.380	3.048	353	3.401	3.355	3.336	349	3.685	-0,7	9,4	-1,0	8,4
Trattamenti di famiglia	3.081	3.058	0	3.058	5.278	5.274	0	5.274	71,3	72,5	0,0	72,5
Incentivi alle imprese	13.398	11.197	441	11.638	13.184	9.787	2.666	12.453	-1,6	-12,6	504,5	7,0
Interventi vari	3.983	1.412	2.041	3.453	8.722	7.120	993	8.113	119,0	404,2	-51,3	135,0
Avvenimenti politici e calamità naturali	67	50	0	50	67	52	12	64	0,0	4,9	-	29,1
Altri motivi	2	0	0	0	34	0	0	57	1600,0	-	-	-
TOTALE	93.378	84.856	6.443	91.299	102.344	93.145	6.842	100.044	9,6	9,8	6,2	9,6

Fonte: Elaborazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.